Pubblicato il 22/09/2017

N. 01494/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00480/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 480 del 2017, proposto da: M.E.A.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Michele Cascione, Marco Tiberino, Andrea Angelelli, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Angelelli in Lecce, piazza Mazzini n. 56;

contro

Porto di San Foca S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Guglielmo Paladini n. 50;

nei confronti di

Ge.U.S. -General Utility Service Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Silvestro Lazzari, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Taranto, 92;

per l'annullamento

- degli atti definitivi della gara svolta con procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia, manutenzione, portineria ed assistenza ed ormeggio presso il Porto Turistico di San Foca, con importo a base d'asta di € 99.500,00, di cui € 3.500,00 per oneri di sicurezza – CIG: 6835356A34, rivenienti dai seguenti atti: comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva; avviso di avvenuta aggiudicazione definitiva; determinazione n. 1 del 06.06.2017 del Responsabile Unico del Procedimento di aggiudicazione alla ditta General Utility Service S.r.l. dell'appalto sopra indicato all'importo annuo di € 84.704,75 (comprendente l'accoglimento delle giustificazioni prodotte dalla General Utility Service S.r.l.); dei verbali di gara del 31.01.2017 e del 12.01.2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Porto di San Foca S.p.A. e di Ge.U.S. - General Utility Service Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2017 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La M.E.A.P. srl ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della ditta General Utility Service s.r.l. dell'appalto indetto per la fornitura di servizi di pulizia, manutenzione, portineria ed assistenza d'ormeggio presso il Porto Turistico di San Foca.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente ha articolato le seguenti doglianze: 1) violazione dell'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice sui Contratti Pubblici, per

avere la stazione appaltante, nel giudizio di anomalia dell'offerta, ritenuto congrua l'offerta dell'aggiudicataria, nonostante la GE.U.S. avesse indicato costi del personale inferiori ai minimi stabiliti nei contratti collettivi; 2) violazione dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50 del 2016 per non avere l'aggiudicataria osservato le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale, avendo dichiarato di volere occupare per l'appalto in discussione solo 3 dipendenti a fronte dei 5 attualmente in servizio presso la società; 3) violazione dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50 del 2016 con riguardo al contratto di avvalimento prodotto dall'aggiudicataria, risultando lo stesso privo del prezzo e assolutamente generico, così da celare un preannuncio di subappalto, anziché l'impegno da parte dell'ausiliaria di mettere a disposizione della partecipante i propri requisiti economico finanziari.

La società Porto di San Foca spa e la controinteressata si sono costituite contentando le avverse doglianze e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 10 maggio 2017 questo Tribunale ha respinto la domanda di misura cautelare articolata dalla ricorrente, ritenendo insussistenti i necessari presupposti.

All'esito del giudizio, sulla base delle difese assunte dalle parti, degli atti depositati in giudizio e dei principi applicabili alla materia in discussione, l'impugnazione va respinta.

Invero, come già rilevato in sede cautelare, del tutto priva di pregio risulta la doglianza articolata dalla ricorrente in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta di GE.U.S. espresso dalla commissione giudicatrice, atteso che per giurisprudenza consolidata il giudizio di congruità espresso in sede di verifica dell'anomalia è di tipo sintetico e va, quindi, effettuato valutando l'offerta nel complesso e non con riguardo ad ogni singola voce (Tar Lazio, sentenza n. 3133/2016, Consiglio di Stato, sentenza n. 3492/2014); peraltro, quanto al costo del lavoro di cui si duole la M.E.A.P., gli importi indicati dall'aggiudicataria in ordine ai dipendenti menzionati

nell'offerta, risultano congrui, tenuto conto dei minimi stabiliti nei contratti collettivi di riferimento e dello sgravio INAIL di cui la Ge.U.S. ha dimostrato di beneficiare.

Del pari priva di pregio è la censura svolta in ricorso circa il mancato rispetto da parte della controinteressata della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, riguardando tale principio non la fase di formulazione dell'offerta (regolata dal solo bando di gara, quanto a numero di ore complessive da garantire attraverso i propri dipendenti), ma quella esecutiva, in relazione alla quale il mantenimento del numero di dipendenti precedentemente occupati, va valutato con riguardo alla complessiva attività svolta dall'aggiudicataria e interpretato in maniera flessibile senza automatismi e rigidità di sorta, in modo da essere "armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante" e "da non limitare la libertà di iniziativa economica" (Consiglio di Stato, sentenza n. 2078/2017).

Infine, quanto al motivo di impugnazione riguardante la validità del contratto di avvalimento sottoscritto dall'aggiudicataria, a dimostrazione dell'infondatezza dell'impugnazione anche sul punto, basta rilevare che il contratto in questione, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, specifica chiaramente le risorse relative al requisito di capacità economico-finanziaria messe dall'ausiliarie a disposizione dell'ausiliata (vedi punto 2 del contratto), mentre per condivisibile giurisprudenza, la previsione di un corrispettivo in favore dell'ausiliaria non è necessaria ai fini della validità del contratto di avvalimento (Tar Lazio, sentenza n. 30033/2010; Tar Lecce, sentenza n. 659/2014; C.G.A., sentenza n. 35/2015; Consiglio di Stato, sentenza n. 3277/2016).

Pertanto, stante l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso, l'impugnazione va respinta.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario

Jessica Bonetto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Jessica Bonetto

IL PRESIDENTE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO